

I principi contabili internazionali e le PMI

di [Sonia Cascarano](#)

Publicato il 29 Maggio 2010

L'adozione dei principi contabili internazionali da parte delle PMI sarebbe una rivoluzione copernicana...

IFRS e Piccole Medie Imprese

L'adozione dei principi contabili internazionali, non può essere considerata come una mera variazione di regole formali per la redazione del bilancio ma rappresenta una svolta verso un bilancio fondato su nuove logiche di valutazione. Fino a oggi tutte le analisi sull'applicazione dei principi IAS/IFRS hanno riguardato i gruppi quotati che dal 2005, hanno dovuto obbligatoriamente adottare i nuovi standard internazionali, ma era necessario sin



da allora porre l'attenzione su realtà di medie dimensioni che decidono di adottare i principi contabili internazionali in modo volontario, prima dell'obbligo normativo. Il passaggio agli standard internazionali rappresenta un momento di innovazione e rappresenta una scelta strategica finalizzata a consentire un passaggio organizzato e strutturato ai nuovi standard consentendo lo sviluppo delle competenze da parte dell'intera struttura amministrativa. L'IFRS per le piccole e medie imprese diviene così il tentativo di imporre un nuovo sistema internazionale comune e condiviso che tenti di innovare gli schemi della 4^a Direttiva contabile, al fine di dar vita a criteri più chiari e rigorosi la redazione dei conti annuali: è stato necessario armonizzare la rendicontazione finanziaria delle Pmi per una migliore trasparenza e per massimizzarne le potenzialità di sviluppo e di internazionalizzazione. L'International Accounting Standards Board ha pubblicato nel 2009 in un unico documento, "IFRS per le PMI", i principi contabili internazionali IFRS applicabili alle piccole e medie imprese, come risultato di cinque anni di lavoro che ha necessariamente portato ad una consultazione di un elevato numero di Pmi in tutto il mondo. L'IFRS per le Pmi è divenuto traguardo indispensabile per soddisfare la necessità di un coordinamento di regole, più semplici, per le piccole e medie imprese, con l'obiettivo di fornire una migliore comparabilità e trasparenza per coloro che analizzano i dati contabili, aumentare la fiducia globale nella contabilità delle

Pmi e ridurre gli oneri derivanti dall'applicazione su scala nazionale dei principi elaborati. Il nuovo sistema è separato dal normale sistema degli IFRS e strutturato per essere indipendente dall'adozione nei singoli paesi del sistema IFRS completo per tutti i tipi di società. Nel corso della presentazione dell'IFRS per le Pmi si è dichiarato che:

“la pubblicazione del nuovo principio contabile è un’apertura importante per le società di tutto il mondo. Per la prima volta, le PMI avranno un insieme di regole contabili comuni e rispettate a livello internazionale. Crediamo che i vantaggi siano particolarmente sentiti in quelle economie sviluppate e in crescita”. “l’IFRS per Pmi fornirà alle imprese un passaporto per riunire il capitale su una base comune nazionale o internazionale”.

Secondo lo IASB, il nuovo documento costituisce *“un insieme rigoroso e comune di norme di contabilità per le piccole e medie imprese, più semplici rispetto a quelle elaborate per le società maggiormente strutturate”*: si ricordi che sulla base delle attuali previsioni di legge, in Italia i principi contabili internazionali sono applicabili essenzialmente alle società quotate in mercati regolamentati, alle banche e alle compagnie di assicurazione. Per l'individuazione dell'obiettivo della redazione del bilancio da parte di una PMI, il principio afferma che

“il bilancio deve fornire informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul suo risultato economico e sui suoi flussi finanziari dell’entità, utili ai fini dell’assunzione di decisioni economiche da parte di un ampio numero di utilizzatori che non sono nella posizione di richiedere informazioni atte a soddisfare le proprie particolari necessità informative”.

Lo IASB individua per la redazione del bilancio delle PMI alcune caratteristiche qualitative tipiche delle informazioni contenute nelle sintesi di esercizio, come:

- Le informazioni devono essere comprensibili per agli utilizzatori;
- le informazioni devono essere rilevanti ai fini del processo decisionale degli utilizzatori;
- le informazioni devono essere rilevanti e significative in relazione alla necessaria influenza che le stesse hanno sulle decisioni economiche degli utilizzatori;
- le informazioni devono essere attendibili, quindi senza errori e distorsioni rilevanti.

Il documento individua anche alcuni principi di riferimento, come :

- prevalenza della sostanza sulla forma;
- prudenza;

- completezza e comparabilità;
- tempestività;
- equilibrio tra benefici e costi;
- verifica della continuità aziendale, in particolare, nella fase di preparazione del bilancio, si deve valutare la capacità dell'entità economica di continuare a operare come un'entità in funzionamento, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili sui dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio. Nel caso in cui si evidenzino incertezze relative ad eventi o condizioni che possano ledere la capacità della continuità e non si rediga il bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività, la direzione aziendale deve indicare i criteri in base ai quali ha redatto il bilancio e la ragione per cui l'entità non è considerata in funzionamento. Per il principio della periodicità della redazione del bilancio, il nuovo standard contabile prevede la presentazione di un'informativa di bilancio di tipo completo annualmente;

Ancora si presenta l'ipotesi di mutazione della data di chiusura dell'esercizio con il conseguente allargamento o restringimento del periodo di riferimento del bilancio annuale. In particolare si deve indicare:

- il fatto stesso;
- il motivo per cui si adotta un esercizio più lungo o più breve;
- il fatto che gli importi comparativi presentati in bilancio non sono del tutto paragonabili.

A parte le regole ed i principi sopra esposti, si provveduto a strutturare la disciplina in modo da non gravare sulle PMI, infatti:

- il numero di rilevazioni contabili imposto è stato sensibilmente ridotto ed il reddito e le spese sono stati semplificati;
- la revisione periodica dell'IFRS sarà limitata ad una volta ogni tre anni;
- l'IFRS per le Pmi creerà una "piattaforma" di riferimento per le imprese in accesso ai finanziamenti del settore pubblico dove l'applicazione degli IFRS è imposta.

Decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno".

Il provvedimento contiene novità per gli artigiani e i commercianti per la semplificazione amministrativa delle attività prevedendo l'istituzione di sportelli unici per espletare tutte le formalità necessarie per esercitare la propria attività e l'obbligo di rendere possibile l'espletamento di tali procedure per via elettronica. Gli articoli da 5 a 8 della Direttiva servizi si applicano a tutte le procedure e formalità

necessarie per l'accesso ad un'attività di servizi e per il suo esercizio, prevedendo un programma di semplificazione e modernizzazione. In sintesi si prevede:

- l'istituzione di sportelli unici presso i quali il prestatore possa espletare tutte le formalità necessarie per esercitare la propria attività;
- la possibilità di espletare le procedure per via elettronica;
- l'eliminazione degli ostacoli giuridici e amministrativi allo sviluppo del settore dei servizi.

“Una delle principali difficoltà incontrate, in particolare dalle PMI, nell'accesso alle attività di servizi e nel loro esercizio è rappresentato dalla complessità, dalla lunghezza e dall'incertezza giuridica delle procedure amministrative”:

la Direttiva vuole eliminare la lungaggine amministrativa che si esplica in

“ritardi, costi e effetti dissuasivi che derivano, ad esempio, da procedure non necessarie o eccessivamente complesse e onerose, dalla duplicazione delle procedure, dalle complicazioni burocratiche nella presentazione di documenti, dall'abuso di potere da parte delle autorità competenti, dai termini di risposta non precisati o eccessivamente lunghi, dalla validità limitata dell'autorizzazione rilasciata o da costi e sanzioni sproporzionati”.

Il decreto legislativo si basa su due punti fondamentali quali la liberalizzazione e la semplificazione: quindi per avviare un'attività economica si presenterà allo sportello unico o alle Camere di Commercio la dichiarazione di inizio attività per l'avvio dell'esercizio, senza attendere l'autorizzazione delle autorità competenti., necessari solo per motivi imperativi di interesse generale. Per facilitare la libertà di stabilimento, la direttiva prevede inoltre:

- l'obbligo di valutare la compatibilità dei regimi di autorizzazione alla luce dei principi di non discriminazione e di proporzionalità e di rispettare taluni principi quanto alle condizioni e procedure di autorizzazione applicabili al settore dei servizi;
- il divieto di taluni requisiti giuridici che esistono nelle legislazioni di determinati Stati membri e non possono essere giustificati, ad esempio i requisiti di nazionalità;
- l'obbligo di valutare la compatibilità di un certo numero di altri requisiti giuridici alla luce dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

Su richiesta le autorità competenti forniscono assistenza su come poter accedere alle attività di servizi ed esercitarle, anche attraverso semplici guide esplicative, scritte con un linguaggio semplice. Tutte le informazioni devono essere fornite in modo chiaro e devono essere accessibili a distanza per via elettronica. In particolare, gli sportelli unici:

- rispondono alle richieste e, nel caso in cui queste siano irregolari o infondate, ne devono informare senza indugio il richiedente;
- forniscono informazioni in altre lingue comunitarie;
- assicurano lo svolgimento delle procedure per l'accesso ad una attività di servizio e al suo esercizio per via elettronica, non riguardando i controlli del luogo in cui il servizio è prestato, i controlli delle attrezzature utilizzate dal prestatore, l'esame fisico dell'idoneità o dell'integrità personale del prestatore o del suo personale.

Regolamento europeo di esenzione per categoria relativo agli accordi conclusi tra produttori e distributori per la vendita di prodotti e servizi

La Commissione europea ha adottato un nuovo regolamento, in vigore il 1° giugno 2010 fino al 31 maggio 2022, volto ad esonerare gli accordi di fornitura e di distribuzione relativi a beni finali ed intermedi, nonché a servizi cd "accordi verticali", dopo quello n. 2790/1999. Il regolamento del 1999 è in scadenza il 31 maggio 2010, ma l'aggiornamento era necessario a causa degli sviluppi informatici che hanno modificato il modo di comunicare e di gestire il commercio. Naturalmente la nuova disciplina si insinua in un contesto europeo caratterizzato da normative dettagliate per la tutela della concorrenza e della lealtà commerciale: infatti le nuove norme perseguono gli obiettivi di una sana concorrenza e di garanzia per i consumatori e per le imprese. I consumatori saranno tutelati nelle azioni di acquisto beni e servizi ai migliori prezzi disponibili su tutto il territorio dell'Unione, mentre le imprese, soprattutto le PMI, avranno maggiore libertà per organizzare la propria rete di vendite. Il regolamento n. 2790/1999, in applicazione dell'articolo 81 del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, sostituendo i regolamenti nn.: 1983/83 sull'esenzione di categoria per alcuni accordi di distribuzione esclusiva, 1984/83 sull'esenzione di alcune categorie di accordi d'acquisto esclusivo, 4087/88 sull'esenzione di alcune categorie di accordi di franchising, esonera gli accordi di fornitura e di distribuzione relativi a beni e servizi, a condizione che la quota di mercato complessiva delle parti non superi il 30% del mercato rilevante, e che gli effetti dell'accordo non producano ostacoli gravi alla concorrenza. Il nuovo regolamento individua vari accordi verticali per i quali si presuppone la conformità alle condizioni previste dall'art. 101, n.3 TFUE e quindi tali accordi saranno esentati di diritto. In particolare, l'art. 2 determina l'esenzione per accordi verticali:

- conclusi tra un'associazione di imprese ed i suoi membri o tra una tale associazione ed i suoi fornitori. Tutti i membri devono essere distributori al dettaglio di beni e nessuno dei singoli membri, insieme alle imprese ad esso collegate, deve realizzare un fatturato annuo complessivo superiore a 50 milioni di EUR;

- che contengono disposizioni relative alla cessione all'acquirente o all'uso da parte dell'acquirente di diritti di proprietà intellettuale. Le dette disposizioni non devono costituire l'oggetto primario degli accordi;
- in cui la quota detenuta dal fornitore e dall'acquirente non superino, ciascuna, il 30% del mercato rilevante.

L'esenzione, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6:

- non si applica agli accordi verticali conclusi tra imprese concorrenti, tranne nel caso in cui le stesse concludano un accordo verticale non reciproco e ricorrano specifiche condizioni soggettive ed oggettive legate alla figura del fornitore e del distributore;
- non si applica per gli accordi verticali che hanno ad oggetto restrizioni alla concorrenza considerate gravi;
- l'art. 6 riporta la norma di portata generale: la Commissione può dichiarare la non applicazione del regolamento agli accordi verticali contenenti specifiche restrizioni relative a tale mercato che, nei casi in cui reti parallele di restrizioni verticali simili coprano più del 50% di un mercato rilevante.

29 maggio 2010 Sonia Cascarano